

## **Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 10/03/2011 - rif. AG 6/11**

Parere sulla Normativa del 10/03/2011 - rif. AG 6/11 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

Una clausola di esecuzione predisposta "nel rispetto dell'art. 5, comma 4, Legge 381/1991" non può che limitarsi ad individuare condizioni di esecuzione (impiego di persone svantaggiate in date percentuali) che debbono poter essere soddisfatte da qualsiasi operatore economico che si impegni in sede di gara ad eseguire il contratto secondo le prescrizioni richiamate. Debbono pertanto ritenersi conformi al disposto dell'art. 69 del Codice l'inclusione, nei bandi di gara, le clausole comportanti l'impiego (o del mantenimento dell'impiego) di "persone svantaggiate" quali condizioni di esecuzione dell'appalto, in quanto modalità di prestazione del servizio finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali, espressamente richiamate dall'art. 69 e dal 33° considerando della Direttiva Unificata, nei limiti in cui non discrimini gli operatori economici diversi dalle cooperative sociali che siano in grado di soddisfare le prescritte condizioni di esecuzione.

Parere sulla Normativa del 10/03/2011 - rif. AG 6/11 d.lgs 163/06 Articoli 69 - Codici 69.1

L'art. 69, comma 3, del Codice ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere all'Autorità un pronunciamento sulle clausole del bando contemplanti "particolari condizioni di esecuzione del contratto", onde evitare che esse possano incidere negativamente sulle condizioni di concorrenzialità del mercato "in modo tale da discriminare o pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando così un'incompatibilità delle previsioni del bando o dell'invito con il diritto comunitario" (Cons.Stato, parere sul Codice n. 355/2006). Le "particolari condizioni" alle quali le norme in commento si riferiscono, attengono in particolare ad esigenze sociali o ambientali, come chiarito dal 33° considerando della Direttiva unificata: "... esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi applicabili all'esecuzione dell'appalto di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale". Ci si riferisce dunque a clausole attinenti ad esigenze sociali - sebbene la norma non escluda che possano riguardare anche altre "esigenze" perseguite dall'amministrazione - con la previsione, ad esempio, di misure di tutela a favore di alcune categorie di persone con particolari difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro (persone svantaggiate o lavoratori invalidi, o a sostegno dell'occupazione) e ad esigenze ambientali, con la previsione, ad esempio, di particolari modalità di recupero, riciclaggio o riutilizzo dei materiali e dei prodotti utilizzati dall'appaltatore.